

I. Valutazione: principi, modalità, tempi

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, coerente con gli obiettivi programmati, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (cf. DPR 249/98 art. 2 comma 4). I criteri di valutazione delle singole discipline sono concordati dagli insegnanti dei vari Dipartimenti disciplinari.

I docenti del Consiglio di Classe sono tenuti alla massima trasparenza relativamente alle valutazioni; essi comunicano agli studenti o ai genitori l'esito delle prove, sia orali che scritte, e forniscono indicazioni e suggerimenti sul rendimento scolastico.

Secondo le indicazioni della CM 89/12, anche per lo scrutinio intermedio, è adottato il voto unico.

Per misurare i livelli di partenza e in uscita delle classi, per misurare *in itinere* i livelli di apprendimento degli studenti e per adottare efficaci interventi di modifica del processo di apprendimento in corso, i docenti possono prevedere prove di verifica di tipo strutturato, semistrutturato, questionari a risposta aperta, *problem solving*, attività di laboratorio, colloqui orali, produzione di testi di varia tipologia. Inoltre ogni docente definisce nel proprio piano di lavoro il numero di prove di verifica scritte e orali che intende attuare per quadrimestre, i criteri e le modalità di valutazione che saranno applicati e ne dà comunicazione agli alunni. Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati scritti, revisionati e valutati, entro due/tre settimane al massimo dall'effettuazione delle prove, verificando che tutti gli alunni ne abbiano preso visione.

Prima della valutazione quadrimestrale e finale, rispettivamente a dicembre e aprile, viene predisposto il **Pagellino online**, allo scopo di segnalare agli studenti e alle famiglie carenze/difficoltà e di stabilire strategie di recupero.

Inoltre tutte le quinte dell'Istituto effettuano contemporaneamente una simulazione di prima e di seconda prova, concordate rispettivamente nel Dipartimento di Lettere e Matematica, e due simulazioni contemporanee di terza prova stabilite dal Collegio Docenti. La valutazione avviene sulla base di una griglia comune per ogni singola prova.

II. Valutazione del comportamento

Il voto sul comportamento degli studenti, attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo, e nel triennio superiore concorre all'attribuzione del credito scolastico. Per le norme e i criteri relativi alla valutazione del comportamento si legga il Regolamento d'Istituto sul sito del Liceo.

III. Programmazione e valutazione degli alunni con handicap

Il Dirigente Scolastico organizza con periodicità sia il Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo allievo (GLHO), ai quali partecipano, con modalità differenti, i docenti curricolari e di sostegno, i familiari, gli operatori delle strutture ASL e i referenti delle singole associazioni. Per gli alunni diversamente abili gli insegnanti curricolari e l'insegnante di sostegno elaborano un Piano Educativo Personalizzato (PEP) o Individualizzato (PEI), a seconda della tipologia e della gravità di handicap. In esso vengono descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le modalità di lavoro, le attività di sostegno ed integrazione previste, anche in sostituzione di parte dei contenuti disciplinari o di discipline, la verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti. Nel caso di programmazione personalizzata, ovvero diversificata solo nella metodologia, l'alunno con handicap

avrà la stessa valutazione operata per la classe. Invece, per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto una programmazione individualizzata, diversificata in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe effettua prove differenziate relative al percorso svolto, finalizzate alla semplice attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.

IV. Modalità di recupero e sostegno

I docenti operano diversi interventi didattici per permettere ad ogni singolo alunno di superare le difficoltà riscontrate nel corso dell'anno scolastico. Il recupero/sostegno può essere sia curricolare (o *in itinere*), sia extracurricolare, con l'organizzazione di corsi strutturati o dello sportello didattico.

Il recupero/sostegno curricolare è affidato al docente di classe e si esplica con

- attività differenziate all'interno della classe;
- lavori organizzati per gruppi di livello (omogenei o eterogenei);
- attività laboratoriali;
- attività di recupero assegnate e corrette individualmente.

Per il recupero/sostegno extracurricolare sono organizzati:

- lo **sportello didattico**: lo studente si prenota con un docente dell'Istituto su un particolare argomento disciplinare da chiarire e/o approfondire in orario pomeridiano. Sul sito il Regolamento dello Sportello;
- **corsi di recupero/sostegno**: organizzati per classi parallele o fasce di livello, hanno indicativamente la durata di 10-15 ore e sono costituiti da 10-12 studenti per gruppo.

Per ciò che riguarda l'individuazione delle discipline oggetto dei corsi, si fa diretto riferimento all'O.M. 92/2007: "nel corso dello scrutinio intermedio il consiglio di classe predisporre interventi di recupero delle carenze rilevate, tenendo anche conto della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti".

Qualora il corso sia tenuto da altro docente, spetta al docente titolare l'accertamento dell'avvenuto recupero.

Gli studenti individuati destinatari del corso sono tenuti alla **frequenza** dello stesso, salvo che le famiglie dichiarino di non voler avvalersene; gli studenti hanno l'**obbligo** di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di Classe.

V. Valorizzazione delle eccellenze

La *Valorizzazione delle eccellenze* nasce con la legge 11 gennaio 2007 n. 1, articoli 2 e 3, che intende promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico, riconoscendo e premiando

- gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- gli studenti vincitori nelle competizioni legate alle discipline di studio (olimpiadi, certamina, competizioni nazionali e internazionali).

Gli studenti premiati con gli incentivi previsti dalla normativa sono inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS).

Nel nostro Liceo, inoltre, il Consiglio d'Istituto ha istituito dall'anno scolastico 2009/10 un '**Progetto eccellenze**', che premia le eccellenze della nostra scuola, prevedendo un riconoscimento economico o un bonus per l'impegno profuso da studenti particolarmente meritevoli nei vari ambiti: scientifico, letterario, linguistico, sportivo. Annualmente il Consiglio d'Istituto delibera le eccellenze da valorizzare: ad esempio, nel 2010 sono stati premiati gli studenti con i migliori risultati nella certificazione PET di lingua inglese e DELF di lingua francese, e negli ultimi due anni gli alunni con la media scolastica più alta per fasce di classe.

VI. Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Al termine dell'anno scolastico, sulla base degli elementi di valutazione concordati e delle indicazioni del Collegio Docenti, il Consiglio di Classe procede alla valutazione finale che tiene conto:

- della partecipazione attiva al percorso didattico;
- dell'interesse per la vita della scuola;
- del raggiungimento degli obiettivi minimi essenziali per il passaggio alla classe successiva;
- della possibilità per l'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici di alcune discipline in modo autonomo;
- della frequenza per ogni studente di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale (a norma del DPR 122, giugno 2009, art.14, com.7). Secondo quanto previsto dalla stessa normativa il Collegio Docenti ha previsto i seguenti **criteri in deroga** per le assenze: ricovero ospedaliero, malattia continuativa debitamente certificata, patologie certificate dalla ASL, attività sportiva almeno a livello nazionale.

VII. Non ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva nel caso di mancanza di impegno costante e diffuse insufficienze non colmabili con il recupero nei mesi estivi. Il giudizio relativo ad ogni singola disciplina è desunto da un congruo numero di interrogazioni e prove scritte, grafiche o pratiche, svolte in classe o a casa, e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati nell'intero percorso formativo, compresi gli eventuali interventi di recupero.

Si specifica che per il primo anno del biennio la valutazione del Consiglio di Classe ha anche una funzione orientativa. Si attribuisce pertanto fiducia in presenza di difficoltà in via di superamento grazie all'impegno e alla volontà di miglioramento, ovvero quando sia in atto un processo di crescita dello studente sul piano didattico e personale; non è invece possibile la promozione alla classe successiva nel caso in cui la situazione di complessiva insufficienza nel rendimento scolastico derivi da mancanza di interesse e impegno, da resistenza alle sollecitazioni e agli interventi didattici dei docenti, da scarsa partecipazione al dialogo educativo, dal disatteso riorientamento scolastico.

Per il secondo anno del biennio il Consiglio di Classe assume come riferimento le Indicazioni Nazionali per i Licei in relazione agli assi culturali fondamentali e alle competenze chiave di cittadinanza. Si tiene dunque conto di quanto indispensabile per affrontare il percorso del triennio, in termini di conoscenze, competenze, linguaggi disciplinari, strumenti concettuali e metodo di studio acquisiti al termine del biennio. Si attribuisce fiducia nel caso in cui sia necessaria una fase di consolidamento di quanto appreso ed in presenza di impegno concreto e costante; non è invece possibile la promozione alla classe successiva qualora le insufficienze siano dovute a carenze gravi e/o diffuse mai colmate, tali da pregiudicare la proficua frequenza del triennio, o risultato di superficialità, mancanza di metodo e/o impegno nello studio.

VIII. Sospensione del giudizio

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe delibera la *sospensione di giudizio* per gli studenti che presentano valutazioni insufficienti in una o due discipline, tenendo conto della possibilità dello studente di raggiungere gli obiettivi essenziali delle discipline a partire dalle competenze e abilità pregresse, già acquisite e accertate, della possibilità di impegno e organizzazione autonoma dello studio durante i mesi estivi, dell'eventuale frequenza di corsi di recupero organizzati dalla scuola. Nell'attribuzione dei debiti formativi, soprattutto nelle classi del triennio, il Consiglio di Classe valuta la reiterazione delle insufficienze nel corso di studi e i risultati conseguiti dagli studenti grazie al *recupero in itinere* o agli eventuali corsi di recupero attivati durante l'anno scolastico. Le prove di verifica si effettueranno entro il termine dell'anno scolastico.

Il Consiglio di Classe delibera la promozione/non promozione degli alunni con sospensione del giudizio sulla base dell'esito delle prove, della valutazione espressa nello scrutinio di giugno nel complesso delle discipline, dell'impegno e della volontà di migliorare dimostrati.

Agli studenti del triennio, ammessi alla classe successiva in seguito a sospensione del giudizio, si attribuisce il punteggio minimo di credito scolastico previsto dalla banda di oscillazione determinata dalla media dei voti riportati nello scrutinio integrativo; solo nel caso sia stata deliberata la sospensione del giudizio in un'unica disciplina e la prova dell'avvenuto recupero sia risultata brillante, potrà essere attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione qualora la media lo consenta.

IX. Attribuzione del voto all'Esame di Stato

Il voto finale all'Esame di Stato è ottenuto sommando i voti delle singole prove al credito scolastico. Il punteggio viene espresso in centesimi ed il voto minimo è 60/100. Per le tre prove scritte il punteggio è espresso in quindicesimi (45/100), il colloquio in trentesimi (30/100), altri 25 punti sono invece attribuiti in base alla media dei voti del triennio (il **credito scolastico**) e ad eventuali attività extrascolastiche regolarmente certificate e approvate dal Collegio dei Docenti (il **credito formativo**). Ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti, la Commissione può attribuire fino a un massimo di 5 punti (**bonus**). A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la **lode** dalla Commissione a condizione che abbiano riportato negli ultimi tre anni scolastici valutazioni uguali o superiori a 8 per tutte le materie.

X. Criteri per l'assegnazione del Credito Scolastico

Il credito scolastico, attribuito nello scrutinio finale dal Consiglio di Classe, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative offerte dalla scuola.

Il credito scolastico viene calcolato sulla base della seguente tabella.

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	3-4	3-4	4-5
$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M \leq 10$	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

All'interno della fascia di oscillazione, se i valori decimali della media dei voti sono inferiori a 0,5, si attribuisce il punteggio minimo, se sono uguali o superiori a 0,5, si attribuisce il punteggio massimo.

Secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, l'alunno può, pur non avendo una media M uguale o superiore allo 0,5 decimale, aspirare all'attribuzione del punteggio massimo della fascia se ha frequentato con interesse e impegno almeno due delle attività complementari ed integrative offerte dalla scuola; nel computo rientrano l'aver raggiunto un profitto almeno *Distinto* nell'IRC o nell'AA, e l'essere membri del Consiglio d'Istituto.

Tuttavia eventuali note e/o un eccessivo numero di assenze, di uscite anticipate e di ritardi può comportare in ogni caso l'attribuzione del punteggio minimo della fascia.

Il credito scolastico può essere integrato dal credito formativo.

XI. Criteri per l'assegnazione del Credito Formativo

I criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo a **credito formativo** devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe medesimi e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. Il Ministero della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

Oltre a queste, il Collegio Docenti ha deliberato di valutare come crediti esterni

- attività sportive a livello almeno regionale;
- attività di volontariato per un numero di ore ritenuto congruo;
- le certificazioni linguistiche.

Il riconoscimento di un credito formativo può comportare l'attribuzione del punteggio massimo della fascia ma in nessun caso il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Gli attestati comprovanti la frequenza degli studenti alle attività di cui sopra, e il buon risultato conseguito, devono essere prodotti entro il 15 maggio di ogni anno scolastico. Essi vanno presentati al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, al coordinatore del Consiglio di Classe, che li trascriverà su un prospetto da presentare in occasione degli scrutini finali.